

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1977
relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore delle donne
(77/804/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 77/801/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che i capi di Stato e di governo riuniti a Roma il 25 e 26 marzo 1977 hanno riconosciuto la necessità di intraprendere un'azione volta a risolvere taluni problemi specifici del mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda la formazione e l'occupazione delle donne;

considerando che la situazione delle donne disoccupate o in cerca di lavoro mette in evidenza la necessità di un'azione specifica comunitaria per meglio garantire l'adattamento dell'offerta e della domanda di manodopera nell'ambito della Comunità;

considerando che per superare gli ostacoli specifici all'inserimento o al reinserimento delle donne nella vita professionale, la formazione professionale delle stesse deve essere accompagnata da misure complementari; che è anche indispensabile incoraggiare l'adattamento professionale di formatori;

considerando che le modalità di azione del Fondo sono definite dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽⁵⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 2893/77 ⁽⁶⁾,

DECIDE:

Articolo 1

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, ai sensi dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni intese a promuovere l'occupazione delle donne di 25 anni o più senza qualifica professionale o con una qualifica professionale insufficiente, il cui inserimento o reinserimento nella vita professionale si rivela particolarmente difficile, allorché tali operazioni riguardano:

- donne che desiderano svolgere un'attività professionale per la prima volta o dopo una lunga interruzione, ovvero,
- donne che hanno perduto il posto di lavoro.

Le operazioni di cui sopra devono comprendere azioni di formazione professionale accompagnate da provvedimenti diretti a preparare alla vita professionale o a fornire la possibilità di nuove scelte professionali, nonché a provvedimenti diretti ad agevolare l'inserimento in attività professionali che offrano possibilità di occupazione.

2. Possono beneficiare del contributo del Fondo, ai sensi dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, anche le operazioni di adattamento professionale dei formatori, quando tali persone svolgono la loro attività nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2396/71.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Essa è applicabile ad operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione prima del 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 15.

⁽⁴⁾ Parere reso il 26/27 ottobre 1977 (non ancora apparso nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

⁽⁶⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.